1

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE GIUDICE DOTT.SSA SIMONA DI RAUSO PU 35/2023 UDIENZA DEL 21.12.2023

ISTANZA PER LA PUBBLICAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE ALLEGATO SUL SITO DEL TRIBUNALE

Premesso che

➤ Alla udienza del 9.11.2023 il G.D. Dott.ssa Di Rauso invitava il sottoscritto alla pubblicazione de Piano del Consumatore del Sig. Ferrante sul sito del Tribunale in ottemperanza alle disposizioni del CCII (*doc. tutti sub nr. 1*);

Tutto ciò premesso e considerato, lo scrivente Gestore, nella qualità,

CHIEDE

Formalmente alla Cancelleria della Sezione del Tribunale di provvedere alla pubblicazione dell'allegato Piano sul sito del Tribunale e comunicare l'avvenuto adempimento al sottoscritto O.C.C. affinchè possa relazionare al G.D. entro la prossima udienza del 21.12.2023.

Grato per la collaborazione, il sottoscritto Gestore si rende disponibile per ogni ulteriore evenienza. Con osservanza.

Caserta, lì 17.11.2023

IL PROFESSIONISTA GESTORE

AVV. GIANLUIGI PASSARELLI

Ve Vulle este elle publicaron SMCV 23/4/23

PATROCINIO DINANZI ALLE MAGISTRATURE SUPERIORI

Via G.M. Bosco n. 65 81100 Caserta | tel/fax 0823 154 80 06



Firmato Da: Gianluigi Passarelli Emesso Da: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3 Serial#: 1124257



TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA INCARICATO In ordine alla proposta del Piano del Consumatore presentata dal sig. Antonio Ferrante

1. PREMESSA

Il sottoscritto Avv.to Gianluigi Passarelli, C.F. PSS GLG 82S06 B963C, iscritto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere al c studio legale in Caserta alla via G.M. Bosco n. 65 (d'ora in avanti insieme per brevità anche il "Professionista"), con provvedimento del 16.3.2022 del O.C.C. presso Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia di Caserta, notificato in data 16.3.2022 doc. sub nr. 1), veniva incaricato di valutare l'ammissibilità alla procedura da sovraindebitamento richiesta dal Sig. Antonio Ferrante nato a Casagiove (CE) il 22.3.1959 e residente in Casagiove (CE) alla via Torino nr. 15 C.F. FRRNTN59C22B850V, (cfr. carta identità e c.f. docc tutti sub nr. 2 di seguito per brevità congiuntamente anche "istante", "debitore" e/o "ricorrente") domiciliato, come nella istanza, presso l'Avv. Giuseppe Marrone in Melito di Napoli (NA) alla via Roma nr. 542 (p.e.c giuseppemarrone@avvocatinapoli.legalmail.it).

L'istante, come confermato in sede di interrogatorio (cfr. docc. tutti sub nr. 3), è pensionato.

Il Professionista dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942 e di trovarsi nelle condizioni soggettive prescritte dall'art. 15 della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012, oggi trasfusa nel Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza (di seguito per brevità "CCII").

Inoltre attestano:

- Che non sussistono in relazione alle rispettive persone condizioni di incompatibilità per l'espletamento dell'incarico;
- Che non si trovano in situazioni di conflitto di interesse;

1

PATROCINIO DINANZI ALLE MAGISTRATURE SUPERIORI

Che non ha ricevuto, né sta attualmente espletando alcun incarico professionale per conto del consumatore interessato al Piano, se non quello di redigere il presente Piano.

Ricorrono, altresi, i presupposti di cui all'art. 7, Legge n. 3/2012 e successive modifiche inserite nel CCII, ovvero:

- Il debitore risulta versare in stato di sovraindebitamento;
- Non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle disciplinate dal CCII;
- Non ha fatto ricorso, negli ultimi cinque anni, ad alcuno degli strumenti di cui alla Legge n. 3/2012;
- Non ha subito, per cause a egli non imputabili, provvedimenti di impugnazione, risoluzione dell'accordo del debitore ovvero la revoca o cessazione del Piano del consumatore;
- > Che in capo all'istante non risultano carichi pendenti, così come confermato anche dalla documentazione allegata (doc. sub nr. 4).

La proposta del Piano del consumatore / ricorso per la nomina dell' O.C.C. che qui si ritiene ripetuta e trascritta per completezza, così come formulata dal debitore è corredata da tutta la documentazione prevista dall'art. 9, comma II, legge n. 3/2012, oggi trasfuso nel CCII.

In particolare, risultano depositati i seguenti documenti:

- Visure catastale (doc. sub nr. 5);
- Certificato stato di famiglia (doc. sub nr. 6);
- > Estratti conto (docc. sub nr. 7);
- Copia Modelli 730 2019/2020/2021 (docc. sub nr. 8);
- Estratto Ruolo Agenzia Entrate (docc. tutti sub nr. 9);
- Visura protesti (docc. tutti sub nr. 10).
- Comunicazione Comune di Casagiove su debiti residui (docc. tutti sub nr. 11);
- Visure PRA (docc. tutti sub nr. 12);
- Certificati medici Pace Angela e spese mediche (docc. tutti sub nr. 13);
- > Spese luce, gas, etc. (doc. sub nr. 14);



PATROCINIO DINANZI ALLE MAGISTRATURE SUPERIORI



- Lettere precisazione crediti istituti credito (docc. sub tutti nr. 15);
- > Cedolino pensione INPS (doc. sub nr. 16);
- > Atto pignoramento IFIS (doc. sub nr. 17);
- > Atto pignoramento SPV (doc. sub nr. 18);

A completamento di ogni adempimento richiesto dalla legge sulla composizione della crisi da sovraindebitamento, il Professionista è chiamato a redigere una relazione particolareggiata della crisi e, dunque, riferire oltre ai presupposti oggettivi e soggettivi per l'ammissione alla procedura in esame anche i seguenti temi:

- 1. Indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dai debitori nell'assumere volontariamente le obbligazioni indicate;
- 2. Analisi delle ragioni dell'incapacità dei debitori ad adempiere le obbligazioni assunte;
- Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo del piano, nonché sulla probabile convenienza del medesimo rispetto all'alternativa liquidatoria.

Ai sensi del Codice della Crisi e dell'Insolvenza che di fatto conferma l'impianto dell'art. 9, comma III - bis, Legge 3/2012, il Professionista procederà, dunque, a relazionare all'On.le Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sulla proposta del Piano del Consumatore formulata dall'istante al fine di asseverare i dati e le informazioni acquisite, ad analizzare la fattibilità del Piano proposto e la convenienza dello stesso rispetto all'ipotesi liquidatoria dei beni di proprietà del debitore.

2. L'ISTANZA PER LA NOMINA DEL PROFESSIONISTA E L'INTERROGATORIO DEI DEBITORI.

Con istanza per la nomina del Professionista, gli istanti adivano l' O.C.C. istituito presso il Ordine dei Dottori Commercialisti di Caserta affinché venisse nominato un Gestore per la composizione della crisi da sovraindebitamento.

In data 16.3.2022 l'O.C.C., nominava professionista Gestore per la composizione della crisi da sovraindebitamento l'Avv. Gianluigi Passarelli. Il predetto l'incarico

R

3

Yew





veniva formalmente accettato in data 16.3.2022.

In data 27.6.2022 il debitore, rispondendo alla convocazione del Professionista Gestore, si recavano presso lo studio dell'Avv. Gianluigi Passarelli sto in Caserta alla via G. M. Bosco nr. 65 al fine di rispondere all'interrogatorio di rito nonche depositare la documentazione richiesta.

Dall'interrogatorio emergeva che:

- ➤ Il debitore non ha fatto ricorso alla procedura di sovraindebitamento negli ultimi cinque anni;
- È pensionato;
- I debitori, hanno assunto le obbligazioni per cui depositava istanza per scopi estranei all'attività professionale;
- ➤ L'ammontare dei debiti scaduti alla data dell'interrogatorio ammonta complessivamente ad € 64.376,27.
- E pendente un'unica procedura esecutiva nei confronti dell'istante
- Il nucleo familiare è composto da 3 persone;
- Non ci sono titolari di crediti impignorabili;
- Il debitore non è proprietario di immobili;
- In danno del debitore non risultano levati protesti, come provato dalla visura allegata agli atti di causa;
- Non sono in corso ulteriori finanziamenti e/o mutui oltre quelli che verranno analiticamente indicati nell'elenco dei creditori:
- Non vanta crediti verso terzi;
- ➤ Il debitore intende estinguere l'intera posizione debitoria secondo un piano di pagamento di 60 rate (5 anni), facendo ricorso alla pensione percepita dal Sig. Antonio Ferrante, al lordo delle somme che ad oggi vengono trattenute sulla pensione in favore della Pitagora (€ 278,02) e del pignoramento di Banca IFIS (€ 166,00). Tale circostanza certamente dà sicurezza di continuità.

N

7

Effer of

PATROCINIO DINANZI ALLE MAGISTRATURE SUPERIORI



3.1 ANALISI DELLA POSIZIONE DEBITORIA GLOBALE

Come noto, con la Legge n. 3/2012 prima e il CCI poi, il Legislatore ha introdotto nell'ordinamento uno strumento di ristrutturazione dei debiti indirizzato esclusivamente ai debitori non assoggettabili alle procedure concorsuali. In tal modo si è inteso elaborare un percorso funzionale alla reintroduzione di tali soggetti nel circuito economico e, dunque, in via indiretta, fornire una spinta verso l'alto all'intera economia nazionale.

La procedura di "composizione della crisi da sovraindebitamento", dunque, consente sia ad imprenditori non assoggettabili al fallimento che al cittadino che abbia assunto obbligazioni per cause estranee alla propria attività professionale, di predisporre un accordo di ristrutturazione della complessiva posizione debitoria attraverso la rinegoziazione e/o "riscadenziazione" di ciascun debito.


Affinché il debitore possa accedere alla predetta procedura, è necessario che l'istante versi in una situazione di perdurante sovraindebitamento, che ai sensi dell'art. 6, comma II, lett a) della menzionata normativa con s.m.i., ricorre quando si verifica una perdurante situazione di squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempiere regolarmente, ossia una situazione patrimoniale di eccedenza irreversibile delle passività rispetto alle attività prontamente liquidabili.

Dagli interrogatori di rito, nonché dall'esame della documentazione allegata agli atti dai debitori, è emerso che l'ammontare dei debiti scaduti gravanti sui debitori è pari ad **€ 64.376,27**.

Il predetto debito risulta così ripartito:

Chenx

PATROCINIO DINANZI ALLE MAGISTRATURE SUPERIORI





ELENCO CF	REDITORI
------------------	----------

							_	- 45	-
Comune di Casagiove	Tassa Smaltimento Rifiuti	Anno 2012	€	6	4	6	,	5	0
Comune di Casagiove	TARI	Anno 2015	€	5	4	0	,	0	0
Comune di Casagiove	TARI	Anno 2016	€	5 4	()	,	0	0
Comune di Casagiove	TARI	Anno 2020	€	5	1	2	,	0	0
Comune di Casagiove	TARI	Anno 2021	€	5	7	7	,	0	0
Comune di Casagiove	TARI	Anno 2022	€	5	8	7	,	0	0
Comune di Casagiove	Canone Acqua	Anno 2012	€	4	3	3	,	1	5
Comune di Casagiove	Canone Acqua	Anno 2013	€	3	8	5	,	2	5
Comune di Casagiove	Canone Acqua	Anno 2017	€	6	7	6)	. 0	7
Comune di Cantalupo	Contravvenzione al codice della strada	Anno 2006	. €	5	2	. 3	3	, 7	' 8
Comune di Macchia D'Isernia	Contravvenzione al codice della strada	Anno 2017	€	1	. 7	7 :	l.	, (0

Send


PATROCINIO DINANZI ALLE MAGISTRATURE SUPERIORI



Prefettura di Caserta	Contravvenzione al Codice della Strada	Anno 2014	€ 1.729,35
Regione Campania	Tassa Auto	Anno 2009	€ 373,01
Regione Campania	Tassa Auto	Anno 2010	€ 358,64
Regione Campania	Tassa Auto	Anno 2014	€ 439,50
Regione Campania	Tassa Auto	Anno 2015	€ 454,43
Regione Campania	Tassa Auto	Anno 2016	€ 408,91
Agenzia delle Entrate	Irpef	Anno 2012	€ 581,167
Pitagora S.p.A	Finanziamento		€ 24.070,49
Prestitalia S.p.A	Finanziamento		€ 1000,00
TANARO SPV S.R.L.	Finanziamento		€ 7.304,47
TANARO SPV S.R.L.	Carta di credito		€ 5 . 3 9 8 , 2 0
AK NORDIC AB	Finanziamento		€ 8.800,03
IFIS NPL Investing S.p.A	Finanziamento		€ 7.866,33

Cofinal

PATROCINIO DINANZI ALLE MAGISTRATURE SUPERIORI



TOTALE € 64.376,27

Dall'analisi dei documenti acquisiti dal Professionista, si evince che il rapporto tra entrate annue medie (circa € 14.000) e debito è pari a circa il 20%.

Emerge, dunque, che il debitore - che si ribadisce ha un nucleo familiare composto da nr. 3 persone, tutte inoccupate - versa in un evidente stato di sovraindebitamento che legittima il ricorso alle procedure di ristrutturazione della posizione debitoria disciplinata dal CCII.

3.2 ELENCO DEI CREDITORI ED ANALISI DEI RISPETTIVI CREDITI

Ai sensi del CCI il debitore deve consegnare congiuntamente al Piano del Consumatore anche l'elenco di tutti i creditori, nonché l'analitica descrizione dei crediti vantati da ciascuno.

La ratio del menzionato disposto normativo, va individuata nell'esigenza di fornire al Giudice Delegato un quadro chiaro ed esaustivo sulla posizione debitoria globale dei ricorrenti.

Aspetto peculiare della presente procedura, infatti, è rappresentato dall'assenza del voto dei creditori e della sottomissione esclusiva al sindacato unico del Giudice Delegato della valutazione dell'ammissibilità del debitore al beneficio.


Pertanto, atteso che il Giudice fonderà il proprio convincimento sulla Relazione fornitagli dal Professionista, questa dovrà indicare analiticamente ciascun creditore ed il credito da questo vantato.

Nel caso di specie, il passivo globale per cui i debitori depositavano istanza per la nomina del Professionista è pari ad € 64.376,27.

X

0





[Fig. 1]

Come si evince, in linea generale dal grafico (**Fig. 1**), il debito globale risulta composto da tutti finanziamenti salvo il 15% per debiti con l'Agenzia delle Entrate e altri enti pubblici per imposte, tasse e tributi, sommando quelle di tutti gli istanti. In particolare risultano essere state contratte le seguenti obbligazioni:

Pertanto dall'analisi del presente paragrafo emerge che i debiti contratti con gli istituti di credito e le società finanziarie, venivano erogati dai predetti enti, o con garanzia sulla pensione del Sig. Ferrante. A ciò si aggiunga la passività straordinaria rappresentata dal debito con Agenzia delle Entrate ed altri enti pubblici che ammonta a circa il 15% dell'intera massa debitoria.

4.1 PROCEDURE ESECUTIVE PROMOSSE IN DANNO DEL DEBITORE

Dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dai debitori e dal consulente, l'unica procedura esecutiva pendente sarebbe un pignoramento presso terzi notificato dalla IFIS pari ad € 7.866 compreso di interessi ed un altro di € 8.023,12, entrambi pendenti presso il Trib. di S. Maria Capua Vetere ed aventi ad oggetto 1/5 della pensione sopra indicata.

9



Cefant

PATROCINIO DINANZI ALLE MAGISTRATURE SUPERIORI

4.2 LE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO

In ottemperanza al Codice della Crisi e dell'Insolvenza il Giudice Delegato omologa il Piano del consumatore nell'ipotesi in cui, verificata l'assenza di atti in frode ai creditori, ritenga di poter escludere che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento ricorrendo al credito in misura non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali. Tale circostanza è provata con gli adempimenti eseguiti nel periodo successivo la concessione.

Tale esame va compiuto partendo da una analisi della fattispecie in esame e delle condizioni ad essa connesse, quali il grado di cultura, la composizione del nucleo familiare, la natura dei debiti contratti ed il reddito e/o le previsioni reddituali del medesimo all'atto dell'indebitamento.

Prima di analizzare le cause dell'indebitamento, va premesso che il passivo complessivamente gravante sul debitore è composto per l'85% dai finanziamenti che il debitore ha contratto per far frente alla proble di quali è diverziate. A ciò si aggiunga che il debitore si è visto obbligato ad indebitarsi alla luce della circostanza che a seguito del fallimento del proprio datore di lavoro (la ben nota compagnia di trasporto pubblico ACMS) è stato assunto da altra compagnia (CLP) ma con stipendio decisamente inferiore. Mentre il residuo 15% è rappresentato da debiti con Agenzia delle Entrate ed alcuni enti pubblici.

Le cause dell'indebitamento vanno individuate prevalentemente nei predetti finanziamenti contratti.

Tali circostanze provano inconfutabilmente che il debitore ha continuato a contrarre debiti con il solo obiettivo di far fronte al difficile contesto economico causato dalle predette problematiche familiari ed al fallimento del proprio datore di lavoro.

5.1 IL PATRIMONIO

Come noto, il patrimonio configura l'insieme dei rapporti giuridici aventi contenuto



PATROCINIO DINANZI ALLE MAGISTRATURE SUPERIORI

economico, che fanno capo ad un soggetto giuridico, ed aventi ad oggetto cose funzionali al soddisfacimento dei bisogni, materiali e/o spirituali del soggetto.

Tra i rapporti giuridici che compongono il patrimonio rientrano tanto quelli attivi, idonei ad arrecare un'utilità al soggetto, quanto quelli passivi, che comportano invece un onere.

Con la legge n. 3/2012 poi trasfusa nel CCII, il Legislatore ha inteso fornire all'istante uno strumento in grado di rendere ulteriormente elastico il concetto di patrimonio, prevedendo la possibilità di farvi rientrare non solo i rapporti giuridici presenti e futuri, propri del debitore, ma altresì quelli facenti capo a terzi.

Dalle dichiarazioni rese agli interrogatori di rito, nonché dai dati acquisiti dal Professionista è emerso che il patrimonio dei debitori risulta essere così composto:

Il Sig. Ferrante, ad oggi, ha una pensione pari ad una media di € 1.112,11 al netto della trattenuta del 1/5 della pensione e della cessione del 1/5 a Piatagora s.p.a. come si evince dal cedolino della pensione allegato. Non ci sono somme in attivo sui conti correnti e l'autovettura ha un valore di circa € 3.000 e viene utilizzata dall'intero nucleo familiare per motivazioni di carattere personale.


11

5.2 REDDITO E SPESE CORRENTI DEL NUCLEO FAMILIARE

Come noto, il Piano del consumatore, ovvero il programma di ristrutturazione dell'esposizione debitoria globale è a contenuto aperto, nel senso che può prevedere qualsiasi modalità di soddisfazione dei crediti, anche mediante la cessione dei crediti futuri.

La ratio della norma menzionata, infatti, va individuata nella necessità di assicurare a tutti i soggetti che si trovano in una situazione di grave squilibrio, tra entrate ed uscite economiche, la possibilità di elaborare un piano di estinzione delle obbligazioni assunte.

Per tali ragioni, infatti, la Legge n. 3/2012, entrata nel nostro ordinamento per attuazione di una Direttiva comunitaria (poi trasfusa con modifiche nel CCII), viene



comunemente denominata anche "legge salva suicidi". Pertanto il Legislatore ha disciplinato un'ampia gamma di modalità di soddisfazione dei crediti, tra cui l'impegno di redditi non ancora presenti, ovvero i cd. "redditi futuri".

Affinché il reddito futuro possa essere considerato apprezzabile, esso deve essere stimabile, ovvero quantificabile con un alto grado di certezza nel suo ammontare. Tra i crediti futuri considerati maggiormente meritevoli di tutela, emergono i redditi da lavoro dipendente, redditi originati da pensioni e le rendite.

Dalle dichiarazioni rese dal debitore, agli interrogatori di rito, nonché dai dati acquisiti dal Professionista è stato possibile eseguire un'indagine in ordine al reddito, al netto delle spese correnti, percepito dal debitore.

All'interrogatorio il Sig. Ferrante dichiarava di percepire una pensione mensile di € 1.112,00 al netto della cessione del 1/5 e del pignoramento da parte di banca IFIS.


Nel caso di specie è chiaro che solo con l'accredito dell'intera pensione, senza la decurtazione del 1/5 dello stipendio, l'istante e l'intero nucleo familiare potrebbe far fronte alle ordinarie spese di vita a cui si aggiungono ad oggi quelle straordinarie dovute al pregione del pregion

6 SINTESI DEL PIANO DEL CONSUMATORE

Il Piano del consumatore configura lo schema e/o programma che il debitore, congiuntamente all' O.C.C., ritiene idoneo per ripianare la sua globale posizione debitoria, garantendo ai creditori la maggior percentuale di soddisfazione dei crediti vantati.

La redazione del Piano è rimessa alla esclusiva iniziativa del debitore e dei suoi consulenti. Tuttavia, alcuna dottrina¹ ritiene che il Professionista incaricato può assistere ai lavori di predisposizione del Piano e rappresentare nel corso degli stessi, i

¹ L. Lucchetti, La relazione del gestore della crisi al Piano del consumatore, pag. 21, in Fondazione Nazionale Commercialisti, 31 marzo 2016.



A

12

profili di criticità riscontrati, quali le eventuali incoerenze con le situazioni di fatto, affinché queste siano rimosse.

Siffatta facoltà viene riconosciuta al Professionista proprio perché sarà quest'ultimo a dover compiere, in base al Piano prospettato, una valutazione in merito alla maggior convenienza dello stesso rispetto all'alternativa liquidatoria dei beni.

I debitori, pertanto, intendono sottoporre ai propri creditori un Piano del Consumatore finalizzato a ripianare i debiti contratti.

Come si evince dall' analitica e motivata analisi eseguita al capo 3 del presente Piano, il debito complessivamente gravante sui debitori <u>è pari ad € 64.376,27.</u>

In virtù di quanto sopra ed in considerazione delle previsioni circa la possibilità per il debitore di garantire una capacità reddituale in linea con quella attuale, si propone, per tutti i finanziamenti e/o debiti in essere, la seguente percentuale di soddisfazione, corrisposta secondo le modalità ed i termini di seguito elencati.

1. <u>COMPENSI IN PREDEDUZIONE DEL PROFESSIONISTA GESTORE INCARICATO, AVV.</u> <u>GIANLUIGI PASSARELLI</u>

I compensi dello scrivente Professionista incaricato, devono essere quantificati sulla base di quanto pattuito con l' O.C.C. dell' Ordine dei Dottori Commercialisti della provincia di Caserta par ad € 1.463,44, dove il Professionista Gestore per propria volontà si è reso disponibile a rinunciare a parte dei compensi.

Tali spese, sono riconosciute in prededuzione, sono approvate dal debitore istante e verranno soddisfatte entro e non oltre il 5.8.2023, così come risulta dalle singole scadenze infra specificate ed in ottemperanza a quanto statuito dal CCII.

Spese legale di parte officiato:

L'Avv. Giuseppe Marrone, con la sottoscrizione del presente Piano rinuncia espressamente ai propri compensi professionali al fine di facilitare l'approvazione del presente Piano.

13





PATROCINIO DINANZI ALLE MAGISTRATURE SUPERIORI

Via G.M. Bosco n. 65 81100 Caserta | tel/fax 0823 154 80 06



- Andrews



Debiti con i creditori chirografari

Con riferimento al credito vantato da tutti i soci chirografari, questo ammonta complessivamente, per quanto sopra rilevato, ad € 54.439,49 analiticamente descritto nei precedenti capi.

Preso atto di ciò il debitore con il presente piano propone di eseguire il pagamento di circa il 33% dei debiti contratti con le predette società di finanziamento, ovvero per la somma complessiva di € 18.000.

Tale debito, sebbene abbia ad oggetto un finanziamento con cessione del 1/5 dello stipendio, potrà essere falcidiato alla luce del Decreto Ristori (D.L. 137/2020) che è andato ad anticipare quanto disciplinato ad oggi dal Codice della Crisi e dell'Insolvenza.

L'importo offerto dal debitore verrà corrisposto, in proporzione dal 5.7.2023 e comunque entro e non oltre il 5.7.2028.

Debiti con enti pubblici (transazione fiscale)

Il debito attualmente gravante sui debitori ammonta ad € 9.936,78 in virtù del mancato pagamento di imposte e tributi sopra specificati.

Il Professionista propone di falcidiare parte delle somme. Pertanto, con il presente Piano, il debitore si impegna ad eseguire il pagamento parziale dei debiti, corrispondendo ai creditori circa il 33% della somma pari ad € 3.000.

Il debitore intende eseguire il pagamento delle somme offerte, in proporzione, dal 5.9.2023 al 5.5.2028.

In tema di transazione fiscale e della sua compatibilità con le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, preme rilevare che la Legge 176/2020 ha definitivamente soppresso la disposizione della legge sul sovraindebitamento che disciplinava la infalcidiabilità dei debiti tributari.

In merito alla falcidia delle posizioni debitorie per tasse, tributi, etc. si è pronunciato sul punto, altresì, il Tribunale di Busto Arsizio che con decreto di omologa del 15 settembre 2014 ha chiarito che chiunque abbia delle cartelle esattoriali che non è in

PATROCINIO DINANZI ALLE MAGISTRATURE SUPERIORI

Via G.M. Bosco n. 65 81100 Caserta | tel/fax 0823 154 80 06 14

grado di pagare, a causa dei debiti accumulati con lo Stato o nei confronti degli enti locali, può proporre un pagamento commisurato alle proprie finanze.

A ciò si aggiunga che recenti disposizioni normative prevedono altresì la possibilità per i cittadini di stornare interamente le cartelle di pagamento al di sotto di € 1.000, cd. "Tregua Fiscale" cd. DDL. 21.11.2022, così come sono quelle del debitore. Ne discende che questi potrebbero provvedere allo storno totale delle somme, mentre in tal caso si impegnano comunque a corrispondere all'Erario una somma.

000000

Ai fini della corresponsione delle somme sopra indicate, i debitori intendono eseguire ciascun pagamento a mezzo bonifico bancario alle coordinate che verranno fornite dai singoli creditori.

I debitori eseguiranno i pagamenti in favore di ciascun creditore con cadenza mensile a decorrere dal 5.5.2023 e sino al 5.5.2028, secondo il seguente schema:

NR	DATA	IMPORTO RATA	CREDITORE
1	5.5.2023	375	O.C.C.
2	5.6.2023	375	O.C.C.
3	5.7.2023	375	O.C.C.
4	5.8.2023	375	O.C.C.
5.9.2023	5.5.2028	375 (in	TUTTI
		proporzione)	CREDITORI
			CHIROGRAFARI

1 [

4

7. CONVENIENZA DEL PIANO RISPETTO ALLA ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Ai sensi dell'art. 9, comma III bis, lettera e), e successive modifiche del CCII, il Professionista è chiamato a pronunciarsi sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria. Il Gestore deve fornire un giudizio prognostico del tutto soggettivo con cui illustra al Giudice Delegato il percorso argomentativo, l'iter logico e le fonti di informazioni, in base alle quali è giunto a ritenere che il Piano prospettato sia maggiormente conveniente rispetto alla alternativa liquidatoria.

Offine.

PATROCINIO DINANZI ALLE MAGISTRATURE SUPERIORI

16

Nella formulazione del suo giudizio, il Professionista, potrà servirsi di tutti gli elementi e/o soluzioni che riterrà utili. Potrà, infatti, ritenere il Piano maggiormente conveniente perché idoneo a soddisfare, anche se solo parzialmente, le ragioni di tutti i creditori anziché uno solo, così come potrà ritenere maggiormente meritevole di tutela la soddisfazione di un credito piuttosto che di un altro.

Tuttavia, atteso che il giudizio espresso dal Professionista è suscettibile di contestazione da parte dei creditori, sarà il Giudice Delegato che farà prevalere l'interesse della massa o, quello del singolo creditore, tenuto conto dell'interesse del debitore e le finalità generali perseguite dalla legge che intende favorire l'esdebitamento².

Affinché il Professionista nominato, dunque, possa fornire un'esauriente analisi degli elementi di fatto che lo inducono a ritenere la soluzione prospettata dal Piano maggiormente conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, è necessaria qualche breve considerazione.

Il debitore che accede al procedimento di composizione della crisi mantiene la gestione integrale del proprio patrimonio, non essendo ammesse a suo carico la prosecuzione e/o l'avvio di nuove procedure esecutive.

Come chiarito da alcuna dottrina³ al fine di tutelare gli interessi dei creditori e garantire un effettivo rimedio alle situazioni di sovraindebitamento, sono disposte alcune limitazioni all'attività negoziale del debitore. In particolare, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali; sono vietati tutti gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione che non siano espressamente autorizzati dal giudice; e sono vietati i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell'accordo.

La *ratio* di siffatte preclusioni va individuata in una duplice esigenza: garantire al debitore l'estinzione dell'intera posizione debitoria senza che da essa possa

June

M

PATROCINIO DINANZI ALLE MAGISTRATURE SUPERIORI

² L. Lucchetti, La relazione del gestore della crisi al Piano del consumatore, in Fondazione Nazionale Commercialisti, 31 marzo 2016, pag. 23.

³ G. Brescia, La composizione della crisi da sovraindebitamento, Maggioli Ed. 2013, pag. 118 e ss.

conseguire un aggravio della medesima; tutelare i creditori da eventuali azioni pregiudizievoli garantendo l'adempimento delle obbligazioni assunte dal debitore con il Piano.

Appare quindi necessario analizzare nello specifico il profilo di un'eventuale ipotesi liquidatoria dell'unico bene immobile posseduto dai debitori al fine di individuare la soluzione che assicuri ai creditori un maggiore grado di soddisfazione.

Dagli atti allegati si evince che il debitore non è proprietario di alcun bene immobile e percepisce solo una pensione che tra l'altro è già soggetta a pignoramento (IFIS) e cessione del 1/5 (Pitagora).

Ne discende che ad oggi potrebbero essere soddisfatti solo IFIS e Pitagora mentre gli altri creditori chirografari, a partire dall'Erario, rischierebbero di non essere soddisfatti.

Seguendo, invece, il Piano del Consumatore proposto dal debitore, tutti i creditori verrebbero soddisfatti in percentuale pari a circa il 33%.

Alla luce delle ragioni esposte al presente capo, il Professionista incaricato ritiene la proposta di Piano del consumatore presentata con tale atto sia più conveniente rispetto alla alternativa liquidatoria rappresentata dalla esecuzione sui beni degli istanti.

17

8. GIUDIZIO SULLA MERITEVOLEZZA DEL DEBITORE

Requisito necessario affinché il Giudice Delegato possa omologare il Piano del consumatore è la valutazione della diligenza impiegata dal debitore nella contrazione delle obbligazioni.

È necessario inoltre evidenziare la meritevolezza, quale parametro di ammissibilità, del piano del consumatore presentato. Secondo l'interpretazione maggioritaria della giurisprudenza avutosi sulla L. 3/2012, infatti

"l'art. 12 bis L. 3/2012, per l'omologa del piano del consumatore, richiede che il giudice escluda che il consumatore abbia assunto le obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero che lo stesso abbia colposamente

Ofund

· PATROCINIO DINANZI ALLE MAGISTRATURE SUPERIORI





determinato il sovraindebitamento anche facendo un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali" (sentenza n. 20675/2018 del Trib. di Rimini).

Ne discende che II debitore è considerato negligente e/o in frode nell'assunzione delle obbligazioni, se i debiti venivano contratti con la volontà di danneggiare i debitori. Dunque, è necessario che sussista un elemento psicologico connotato dal dolo preordinato alla frode.

Il dolo, tuttavia, non si limita alla mera contrazione di obbligazioni nella consapevolezza di non poterle adempiere, ma altresì, in atti di disposizione del proprio patrimonio compiuti con l'intento di pregiudicare le ragioni dei creditori.

Nelle ipotesi in cui ricorrano i casi di frode descritti, il Giudice Delegato dovrà rigettare la richiesta di omologazione del Piano, permettendo ai creditori di proseguire e/o avviare le azioni esecutive.

In merito alla valutazione della diligenza impiegata nella contrazione delle obbligazioni, il Tribunale di Pistoia ha ritenuto che il debitore che abbia assunto un debito con l'intento di ripianare la posizione debitoria di un parente prossimo – in quel caso il figlio – non possa essere considerato negligente e/o in malafede se l'entità dell'indebitamento era sostenibile.

"sebbene i debiti non fossero i propri, ma del figlio, la debitrice ha cercato di ripianarli con l'obiettivo di mantenere attiva l'impresa e di percepirne, prima o poi gli utili e ad ogni modo, conservando un livello di indebitamento sostenibile [...]. Risulta quindi, chiaro che non sussista nessuna colposità nell'indebitamento avendo contratto obbligazioni astrattamente compatibili con le capacità reddituali della famiglia e quindi, nella prospettiva positiva di adempierle" (Trib. Pistoia, dec. Omologa 27.12.2013).

Nel caso di specie appare meritevole di riflessione la circostanza che il debitore contraeva i finanziamenti per far fronte alle spese necessarie al nucleo familiare dovute anche al fallimento del vecchio datore di lavoro (ACMS).

È di palese evidenza, dunque, che:

A

18

Sand

PATROCINIO DINANZI ALLE MAGISTRATURE SUPERIORI



- I debiti venivano contratti nella ragionevole prospettiva di poterli adempiere;
- L'impossibilità di adempiere le obbligazioni contratte, in particolare il ricorso al credito al consumo, è dipesa dalla necessità di far fronte a spese ordinarie e straordinarie del nucleo familiare.

Da quanto testé descritto si può, con certezza, affermare che le cause del sovraindebitamento, non siano imputabili al debitore con la nozione di "colpevolezza".

Sebbene la definizione letteraria sia di facile comprensione, il legislatore non ha finora dettato dei parametri oggettivi per la verifica di detto stato.

Alla luce di quanto esposto al presente capo, il Professionista incaricato ritiene che il sovraindebitamento sia stato causato solo dalla necessità di far fronte alle spese ordinarie dell'intero nucleo familiare (anche quelle carità della la fallimento del datore di lavoro (ACMS), pertanto, nel caso in esame, ricorrono gli estremi per attestare la meritevolezza dello stesso.

9 GIUDIZIO GLOBALE IN MERITO ALLA VERIDICITÀ DEI DATI ED ALLA PROGNOSI DI FATTIBILITÀ DEL PIANO

Affinché lo scrivente Professionista possa esprimere un giudizio sulla meritevolezza del Piano proposto dagli istanti, si ritiene necessario indagare altresì sulla *ratio* sottesa all'istituto disciplinato dalla legge n. 3/2012, poi trasfuso nel CCII, nonché soffermarsi sugli orientamenti giurisprudenziali vigenti in materia.

9.1 PREMESSA

Come noto, la legge n. 3/2012 oggi trasfusa nel CCII, comunemente denominata anche "legge salva suicidi", ha come obiettivo primario quello di consentire ai soggetti che non possono accedere alle procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare, di ristrutturare i propri debiti anche attraverso la proposta di adempimento dei debiti medesimi in misura inferiore rispetto all'importo originario. Difatti è nozione manualistica che la finalità dell'istituto è quella di evitare inutili

19



) Jana

PATROCINIO DINANZI ALLE MAGISTRATURE SUPERIORI





collassi economici con la frequente impossibilità di soddisfacimento dei creditori.4

Con tale istituto si fornisce un rimedio a tutte quelle situazioni di indebitamento eccessive in cui si può incorrere per una serie di eventi indipendenti dalla propria volontà, quale la perdita del lavoro, malattie, crisi familiari, sopravvenute esigenze familiari, ecc.

Al soggetto indebitato, infatti, viene riconosciuta la possibilità di proporre alternativamente un "ristrutturazione" dei debiti, una riduzione dei medesimi o, cumulativamente, la "ristrutturazione" del debito ridotto.

L'atipicità che caratterizza questa procedura, permette di plasmarla sulle esigenze del debitore, individuate nel caso concreto, anche alla luce della circostanza che né il CCII nè la legge 3 del 2012 non pone alcun limite temporale alla durata del piano del consumatore⁵. Pertanto, in mancanza di limiti temporali normativamente previsti, la durata complessiva del piano è sottoposta ad una valutazione di ragionevolezza, che deve essere operata alla luce della singola proposta e dei controlli previsti in favore dei creditori (con riferimento alla proposta di concordato sul punto Trib. Torre Annunziata 29 luglio 2016 in www.ilcaso.it).

Nel caso di specie corre l'obbligo di evidenziare una non trascurabile circostanza, ovvero che il Piano proposto dai debitori avrebbe una durata di 5 anni, e consentirebbe al creditore privilegiato di veder soddisfatto il proprio credito in tempi più celeri rispetto al piano di ammortamento. Sul punto si è pronunciato anche il Trib di Napoli Nord, statuendo:

"ritenuto che la durata del piano, pari a 118 mesi, seppure riguardi un periodo di tempo rilevante e non trascurabile, appare comunque accettabile e ragionevole in considerazione non solo del fatto che esso è stato oggetto di riduzione con l'integrazione al piano depositata in data 7.2.2017 e sollecitata da questo Giudice, ma anche tenuto conto che il piano di ammortamento del

Glim

PATROCINIO DINANZI ALLE MAGISTRATURE SUPERIORI



⁴ Così testualmente A. Trabucchi, *Manuale di diritto civile*, Padova, 2016, p. 881 ss.; Sul punto si veda anche tra tanti E. Caterini, *Sovraindebitamento; ristrutturazione del debito e datio in solutum*, in *Rass. Dir. civ.*, 2014.p. 337 ss.

⁵ In realtà solo il Trib.di Rovigo applicherebbe il limite temporale quinquiennale, così Trib. Rovigo 13.12.2016.

mutuo originariamente contratto dagli istanti prevedeva comunque il suo completamento nel maggio del 2021" (così Trib. Napoli Nord dec. 18.2.2017).

9.2 ANALISI ED ORIENTAMENTI SULLA MERITEVOLEZZA DEL DEBITORE

L'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti è subordinato al requisito della meritevolezza del debitore. Per essa si intende la valutazione in ordine alla diligenza adoperata dal soggetto indebitato al momento della contrazione delle obbligazioni. Difatti, se dall'esame del caso concreto emerge che il debitore aveva assunto un'obbligazione in assenza di una ragionevole prospettiva di poterla adempiere oppure che nei cinque anni antecedenti alla presentazione dell'istanza di accesso alla procedura ha compiuto atti in frode ai creditori, vengono meno i presupposti per l'accesso al piano del consumatore.

La giurisprudenza di merito, infatti, ha chiarito che

"Il Giudice, per omologare il piano, deve prima di tutto, escludere che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali". (Trib. Pistoia, dec. Omologa 27.12.2013).

Nel caso di specie, richiamando tutto quanto esposto nel presente Piano, emerge con evidenza che l'obiettivo dell'istante è stato quello di far fronte alle esigenze dell'intero nucleo familiare.

Nel caso *de quo* tutti i creditori chirografari, concedevano i finanziamenti richiesti proprio sulla base del reddito percepito dal richiedente a dimostrazione che le entrate medie del debitore lasciavano presumere che non stesse assumendo obbligazioni a cui non avrebbe potuto adempiere. <u>Tale comportamento è in linea con quanto statuito dall' art. 124-bis del Testo Unico Bancario che, facendo cadere l'obbligo di verifica del merito creditizio in capo all'istituto di credito, statuisce:</u>

"Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite

21 *J*

X

PATROCINIO DINANZI ALLE MAGISTRATURE SUPERIORI



dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente".

Sul punto si è pronunciato anche il Tribunale di Cagliari, precisando che

"il consumatore meritevole è quello che non poteva ragionevolmente prevedere di non poter adempiere: si tratta dunque di un soggetto che, valutate la situazione attuale e quella futura, fa affidamento sulla propria capacità di pagare i creditori in base ad una valutazione di buon senso. Inoltre, il debitore è meritevole quando ha assunto un debito eccessivo senza gli si possa essere mosso alcun rimprovero in ragione della consistenza del proprio patrimonio" (Trib. Cagliari, ord. 11.5.2016).

Dall'analisi dei fatti sottesi alla vicenda de qua, nonché dalle pronunce giurisprudenziali esaminate, fondate su fattispecie molto simili alla presente, il Professionista incaricato ritiene di poter attestare che il debitore, non assumeva le obbligazioni oggetto del presente Piano senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere. In sintesi, la condotta assunta dal debitore tenuta nel periodo antecedente all' accesso alla presente procedura appare diligente e non in frode ai creditori.

9.3 ANALISI ED ORIENTAMENTI SULLA RICHIESTA DI FALCIDIA DEI CREDITI AVANZATA DAL DEBITORE

Con il presente Piano, i debitori propongono ad alcuni creditori il pagamento ridotto dei crediti vantati.

La *ratio* dell'istituto infatti, va individuata nella ricerca di uno strumento idoneo a permettere il ricollocamento del debitore sul mercato, evitando inutili collassi economici con la impossibilità di soddisfacimento dei creditori.

Sul punto si è pronunciato anche il Tribunale di Bergamo che, sebbene procedesse all'omologazione di una proposta di accordo e non di un Piano, approvava la riduzione del 97,5% dei debiti residui, evidenziando all'uopo il fine ultimo perseguito dalla Legge n. 3/2012.

"La proposta di accordo contempla il soddisfacimento di tutti i creditori concorsuali,

Ola D

PATROCINIO DINANZI ALLE MAGISTRATURE SUPERIOR

Via G.M. Bosco n. 65 81100 Caserta | tel/fax 0823 154 80 06 22

sia pure in una percentuale minima del 2,5%, e come tale realizza la funzione economica dell'istituto che non può prescindere dalla previsione di un soddisfacimento che coinvolga tutti i creditori con titolo anteriore al momento di apertura del concorso" (Trib. Bergamo, dec. Omologa 31.3.2015).

Del medesimo orientamento si è mostrato il Tribunale di Pistoia che, pronunciandosi sulla richiesta di omologazione di un Piano del consumatore, ha ritenuto che lo scopo dell'istituto legittima il Giudice Delegato ad approvare la richiesta di riduzione del debito, finanche nell'ipotesi in cui non ci sia l'assenso dei creditori.

"in caso di contestazione della convenienza del Piano, il Giudice può omologarlo se ritiene che il credito possa essere soddisfatto in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria. È chiaro quindi, che i crediti anche quelli dotati di privilegio possono essere ridotti in accordo o unilateralmente purché la misura indicata non sia pregiudizievole rispetto all'alternativa liquidatoria. [...] Tale scelta del legislatore è conseguente all'esigenza di rendere appetibili le procedure in questione" (Trib. Pistoia, dec. Omologa, 27.12.2013).

Nel caso di specie gli istanti chiedono la riduzione di tutti i debiti descritti nel presente Piano al fine di tutelare gli interessi di tutti i creditori. <u>Diversamente, come specificato meglio sopra, l'alternativa liquidatoria non consentirebbe a tutti i creditori di essere soddisfatti e, probabilmente, in tempi più lunghi.</u>

Il Professionista incaricato ritiene che la riduzione dei debiti proposta dai debitori sia meritevole di accoglimento in quanto è finalizzata alla soddisfazione totale del creditore ipotecario e parzialmente dei creditori chirografari.

9.4 Analisi sull'adeguatezza del reddito rispetto alla proposta di cui al Piano del consumatore.

Affinché possa essere valutata concretamente la fattibilità del Piano proposto dai debitori, è necessario esaminare il reddito percepito dal debitore comparandolo con l'impegno che intende assumere.


Come ampiamente illustrato nei precedenti capi, il debitore ad oggi ha un'entrata

23



Ofma

PATROCINIO DINANZI ALLE MAGISTRATURE SUPERIORI



mensile pari ad € 1.112,00 al netto della trattenuta da parte del 1/5 della pensione e del pignoramento di Banca IFIS.

In merito alle spese mensili necessarie queste ammontano a circa € 1.300 (calcolando energia bimestrale e Gas trimestrale), in particolare così suddivise:

- Canone locazione € 445,00
- Condominio € 39,00
- Spese mediche 50,00
- Spese luce e gas: € 140,00
- Polizza auto: € 60,00
- Tassa auto: € 21,00
- Spese telefoniche: € 45,00
- Tributi locali / consumo idrico: € 100,00
- Alimentari/Detersivi/igiene personale: € 300
- Vestiario / Calzature: € 25,00
- Carburante: € 50,00
- Università figlia Marica (compreso spese per spostamenti) € 25,00
- TOTALE USCITE MENSILI: € 1.300,00 (calcolando energia e gas bimestrale)

Tale obbligazione può essere assunta dal debitore istante solo qualora alla pensione non fossero decurtate le somme addebitate mensilmente dalla Pitagora e non fosse decurtato altro 1/5 in favore di Banca IFIS per pignoramento.

Alla luce di tali considerazioni, la fattibilità del Piano dovrà essere valutata con riferimento a questa somma, detraendo dalla medesima l'importo mensilmente destinato dai debitori al pagamento dei creditori, analiticamente indicato sopra.


00000

Pertanto, lo scrivente Professionista ritiene che l'odierno debitore sia in grado di ottemperare all'impegno assunto con il presente Piano del consumatore.

Alla luce di tutto quanto esposto al presente Piano, nonché della documentazione allegata al medesimo, Sig. **Antonio Ferrante** nato a Casagiove (CE) il 22.3.1959 e residente in Casagiove (CE) alla via Torino nr. 15 C.F. FRRNTN59C22B850V, dichiarando di eleggere domicilio per le comunicazioni di rito per l'intera durata del Piano presso lo studio dell' Avv. Giuseppe Marrone (p.e.c.

X

24







<u>giuseppemarrone@avvocatinapoli.legalmail.it</u>) rassegnano, per il tramite del Professionista Gestore, le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'On.le Giudice Delegato:

- ➢ In via preliminare, nel merito accertare e dichiarare, con <u>sentenza</u> ex art. 70 co. 7 e 80 c. 2 CCII, la fattibilità del Piano del Consumatore proposto dal debitore e per l'effetto
- omologare il presente Piano del consumatore, sospendendo la decurtazione del 1/5 della pensione così come sopra descritto nonché tutte le procedure esecutive pendenti;
- in subordine, qualora l'On.le Giudice Delegato non dovesse condividere la fattibilità del Piano del Consumatore proposto dai debitori, convertire il Piano del Consumatore in Proposta di Accordo da sottoporre all'approvazione dei creditori.

ATTESTAZIONE

Per tutto quanto sopra riportato e rappresentato, il sottoscritto Avv. Gianluigi Passarelli, iscritto all' O.C.C. dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Caserta

ESAMINATI

- i documenti messi a disposizione dal debitore, sia quelli allegati al ricorso che quelli depositati agli interrogatori di rito nonché quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente come allegati alla presente relazione;
- la situazione reddituale e patrimoniale del debitore;
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto a natura, importi e relativo grado di privilegio;
- > la proposta di Piano del Consumatore predisposta dal debitore;

ATTESTANO

la veridicità dei dati esposti, così come illustrati dai debitori, e la fattibilità e convenienza del Piano del Consumatore.

Si attesta che la presente realizzazione è composta da n. 26 pagine e di n. 18 allegati.

25

Osmo

PATROCINIO DINANZI ALLE MAGISTRATURE SUPERIORI



Caserta, lì 8.3.2023

IL PROFESSIONISTA GESTORE

AVV. GIANLUIGI PASSARELLI

Il debitore

Sig. Antonio Ferranto

Avv. Giuseppe Marrone

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PROCEDURE CONCORSUALI

RG 35.1.2023

IL GD, dott. ssa Simona Di Rauso,

letto il ricorso presentato, ai sensi dell'art. 68 C.C.I.I., da Antonio Ferrante;

viste le integrazioni depositate, a seguito del provvedimento di integrazione del Giudice del 27.4.2023 e del 14.7.2023;

considerata anche la riformulazione del piano, come da relazione del gestore del 25.5.2023;

ferma ed impregiudicata ogni ulteriore valutazione di merito sulla documentazione a supporto del ricorso e sul piano in sede di valutazione sulla omologa;

rilevato che al ricorso ex art. 67 c.c.i.i. risulta allegata la proposta ed un piano redatti secondo i precisi criteri ex art. 67 e 68 c.c.i.i., oltre ai documenti elencati dalle richiamate disposizioni;

rilevata la presenza della relazione dell'OCC come richiesto ex artt. 67 e 68 c.c.i.i.i. che ha indicato le ragioni dell'insolvenza e della diligenza impiegati dal debitore per contrarre le obbligazioni assunte, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere a dette obbligazioni, la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione prodotta, l'indicazione presunta dei costi e la convenienza rispetto ad una procedura avente natura liquidatoria, salvo ogni approfondimento nel merito;

rilevato che non risultano essere stati posti in essere atti in frode ai creditori; considerato che devono, quindi, ritenersi sussistenti i presupposti richiesti per l'apertura della richiesta procedura;

ritenuta la competenza per territorio di questo Tribunale;

ritenuto che prima facie non risultano presenti le condizioni ostative – ex art. 69 c.c.i.i. – all'apertura del procedimento di omologa della proposta e del piano per definire lo stato di sovraindebitamento del consumatore, ferma ogni più compiuta valutazione sulla meritevolezza e sulla fattibilità nella fase della omologazione, anche alla luce della interlocuzione col ceto creditorio;

visto l'art. 70 C.C.I.I., ai sensi del quale "il giudice, se la proposta e il piano sono ammissibili, dispone con decreto che siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, il creditore deve comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata. In mancanza, le successive comunicazioni sono effettuate mediante deposito in cancelleria. Nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice,

su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Il giudice, su istanza del debitore, può altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati";

rilevato che parte ricorrente ha domandato – ex art. 70, IV co., c.c.i.i. - a questo Tribunale di disporre le misure protettive del divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive ed il divieto di acquisire diritti di prelazione sul suo patrimonio da parte dei creditori aventi causa o titolo anteriore al deposito del ricorso;

Ritenuta prima facie, ed impregiudicata ogni ulteriore valutazione, l'ammissibilità del piano;

Ritenuto che la richiesta sospensione delle trattenute sullo stipendio risulti funzionale a garantire la cristallizzazione del debito e, dunque, la fattibilità del piano;

Ritenuto opportuno disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata ed il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore; ritenuto infatti che le misure protettive richieste da parte ricorrente possano essere concesse in quanto funzionali all'esito positivo del ricorso ex artt. 67 e segg. c.c.i.i., posto che eventuali azioni esecutive e cautelari – da eseguire sul bene costituente il patrimonio di parte ricorrente – potrebbero pregiudicare l'afflusso di liquidità con conseguente irreversibilità della crisi e frustrazione dello scopo del proposto accordo e piano;

visti gli artt. 67, 68 e 70 c.c.i.i.

P.Q.M.

il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica

Dispone:

- a) la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata ed il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore;
- b) la sospensione delle trattenute operate sullo stipendio dell'istante e riconducibili alle obbligazioni dallo stesso contratte;

Dispone

che il piano e la proposta siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con oscurazione, da parte dell'O.C.C., dei dati sensibili ivi contenuti (origine razziale o etnica; opinioni politiche; convinzioni religiose o filosofiche; appartenenza sindacale; dati genetici e biometrici; salute; vita e orientamento sessuale; nominativi dei figli se minorenni) e che tali dati restino pubblicati per il solo tempo di durata della procedura, l'O.C.C. dovendo provvedere alla loro cancellazione/distruzione successivamente alla conclusione o all'estinzione della procedura.

Onera

l'O.C.C., di dare comunicazione entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, a tutti i creditori, **del piano, della proposta e del presente decreto**;

INVITA

i creditori a comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, con avvertimento che in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

AVVERTE

i creditori che nei venti giorni successivi alla predetta comunicazione potranno presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione prevista ex art. 70, I co., c.c.i.i;

ORDINA

all'OCC – sentito il debitore – di riferire entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine previsto ex art. 70, III co., c.c.i.i. a questo Giudice, sull'eventuale proposizione di osservazioni da parte dei creditori e di proporre le eventuali modifiche al piano che si dovessero rendere necessarie;

FISSA

per la comparizione delle parti e dell'OCC l'udienza del 9/11/2023 ore 11:00.

MANDA la cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento a ricorrente ed all'OCC.

Santa Maria Capua Vetere, 13.9.2023

IL GD

Dott.ssa Simona Di Rauso